

Documento sulle anticipazioni

*(Redatto ai sensi dell'art. 14 comma 2
del Regolamento del fondo)*

*Fondo Pensione Aperto
Contribuzione Definita
Iscrizione Albo COVIP n° 53*

**Aureo Comparto obbligazionario
Aureo Comparto bilanciato
Aureo Comparto azionario
Aureo Comparto garantito**

Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa relativa all'offerta di adesione al fondo pensione aperto a contribuzione definita Aureo.

BCC Risparmio&Previdenza S.G.R.p.A. si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Il presente documento è valido a decorrere dal 29 Marzo 2013.

Indice

SEZIONE I. NORME GENERALI

Art. 1. – Oggetto	5
Art. 2. – Condizioni per ottenere l'Anticipazione della posizione individuale	5
Art. 3. – Importo dell'Anticipazione	5
Art. 4. – Modalità della richiesta	6

SEZIONE II. EVENTI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI

Art. 5. – Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari.....	6
Art. 6. – Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli.....	7
Art. 7. – Interventi di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a), b), c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 relativamente alla prima casa di abitazione.....	8
Art. 8. – Ulteriori esigenze.....	9

Sezione I. Norme generali

ART. 1. – OGGETTO

1. Il presente documento disciplina le condizioni e le modalità di liquidazione anticipata (di seguito “Anticipazione”) della posizione individuale maturata dagli aderenti (di seguito gli “aderenti”) ad “Aureo Fondo Pensione Aperto” (di seguito definito «Fondo»), ai sensi del combinato disposto dell’art. 11, comma 7 del D. Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252/2005 e dell’art. 14 del regolamento del Fondo.

ART. 2. CONDIZIONI PER OTTENERE L’ANTICIPAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

1. L’Anticipazione può essere concessa da BCC Risparmio&Previdenza S.G.R.p.A. (di seguito la “Società”) all’aderente per i seguenti motivi:
 - a) per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti all’aderente, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (di seguito, per brevità, anche “Anticipazione per Spese Sanitarie”);
 - b) per l’acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli (di seguito, per brevità, “Anticipazione per l’Acquisto della Prima Casa”);
 - c) per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (di seguito, per brevità, “Anticipazione per Interventi di Manutenzione”);
 - d) per la soddisfazione di ulteriori esigenze dell’aderente.
2. Ad eccezione dell’Anticipazione per Spese Sanitarie, che può essere richiesta dall’aderente in qualsiasi momento, condizione essenziale per ottenere la concessione delle Anticipazioni è che l’aderente risulti iscritto da almeno otto anni a forme pensionistiche complementari (c.d. “anzianità”). Ai fini del calcolo dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’Anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
3. In presenza di situazioni per le quali sia accertato lo stato di eccezionalità, la Società si riserva il diritto di stabilire condizioni particolari di erogazione dell’Anticipazione, anche provvedendo ad un differimento dei termini.

Disciplina transitoria in favore degli aderenti ai fondi pensione residenti nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo

Ai sensi dell’art. 11, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, agli aderenti al Fondo residenti, alla data degli eventi sismici del maggio 2012, nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, è riconosciuta, sino al 21 maggio 2015, la possibilità di fruire dell’Anticipazione per l’Acquisto della Prima Casa o dell’Anticipazione per Interventi di Manutenzione, prescindendo dal decorso del requisito di legge degli otto anni di iscrizione. Ai fini dell’accoglimento di tali richieste di Anticipazione deve essere prodotta da parte dell’aderente, oltre la consueta documentazione richiesta in relazione alle varie causali di anticipo, apposita autocertificazione idonea a dimostrare il requisito della residenza nella provincia colpita dal sisma.

ART. 3. – IMPORTO DELL’ANTICIPAZIONE

1. L’importo dell’Anticipazione nel rispetto delle percentuali sopraindicate è calcolato sull’ammontare della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate al netto degli oneri fiscali, risultante alla data di erogazione.

2. L'aderente può conseguire Anticipazioni entro i limiti massimi di seguito illustrati:
 - 75 per cento della posizione individuale relativamente alle Anticipazioni per Spese Sanitarie, alle Anticipazioni per l'Acquisto della Prima Casa e per Interventi di Manutenzione;
 - 30 per cento della posizione individuale relativamente alle Anticipazioni richieste per la soddisfazione di ulteriori esigenze dell'aderente.
3. Le somme complessivamente erogate all'aderente a titolo di Anticipazioni – anche a fronte di precedenti richieste di Anticipazioni – non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme.
4. L'aderente ha facoltà di richiedere anche più di una volta alla Società l'erogazione di somme a titolo di Anticipazione, nel rispetto del limite complessivo di cui al precedente paragrafo 3.3. Le somme percepite a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
5. Gli importi percepiti dall'aderente a titolo di rimborso da parte di forme assicurative pubbliche o private, di Anticipazioni da altre forme pensionistiche, ovvero a titolo di anticipazione sul trattamento di fine rapporto ex art. 2120 del Codice Civile, dovranno essere sottratti dall'ammontare complessivo dell'Anticipazione richiesta. A tal fine, l'aderente si impegna a comunicare alla Società, allegando la documentazione rilevante, l'ammontare delle somme altrimenti percepite.

ART. 4. – MODALITÀ DELLA RICHIESTA

1. La richiesta di Anticipazione deve essere indirizzata alla Società e trasmessa, unitamente alla documentazione prevista per ciascuna categoria di evento, per il tramite del datore di lavoro ovvero per il tramite dei soggetti incaricati della raccolta delle adesioni, in conformità con quanto disposto dalla Sezione II del presente documento.
2. La Società provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione dell'importo entro 180 giorni dalla ricezione della stessa. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, la Società invia all'aderente avviso di integrazione entro 60 giorni dalla ricezione della stessa, e provvede all'erogazione entro 120 giorni dalla ricezione dell'integrazione richiesta.
3. In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, la Società non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore di aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'Anticipazione.
4. La documentazione prodotta dall'aderente in originale sarà restituita dalla Società successivamente all'avvenuta erogazione o all'effettuazione dei controlli.

Sezione II. Eventi per i quali è possibile richiedere le anticipazioni

ART. 5. – SPESE SANITARIE PER TERAPIE E INTERVENTI STRAORDINARI

1. L'aderente ha diritto alle Anticipazioni per sostenere le spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, a seguito di situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate.

2. L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche di cui al precedente paragrafo non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.
3. L'Anticipazione può essere richiesta entro 180 giorni dall'effettuazione della spesa, ovvero, per la quota eccedente i rimborsi percepiti da parte di forme assicurative pubbliche o private, di cui al paragrafo 3.5., allegando la relativa documentazione.
4. Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:
 - Certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente (ASL) che attesti la natura straordinaria dell'intervento e la circostanza per cui l'intervento medesimo o la terapia conseguono a situazioni gravissime attinenti all'aderente, al coniuge o ai figli;
 - Fatture o ricevute fiscali in originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale, ad eccezione delle ipotesi in cui, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese, la Società non ritenga opportuno corrispondere all'aderente le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento, salvo conguaglio finale.

ART. 6. – ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE PER L'ADERENTE O PER I FIGLI

1. L'aderente ha diritto alle Anticipazioni per sostenere le spese relative all'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di Anticipazione per l'Acquisto della Prima Casa possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.
2. Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto.
3. Costituiscono fattispecie di acquisto rilevanti ai fini della concessione delle Anticipazione per l'Acquisto della Prima Casa le ipotesi di acquisto da terzi, acquisto in cooperativa, costruzione in proprio.
4. L'Anticipazione per l'Acquisto della Prima Casa deve essere richiesta entro 12 mesi dal perfezionamento dell'acquisto, o dall'assegnazione limitatamente agli acquisti in cooperativa.
5. Nelle ipotesi di più acquisti per sé o per i figli, in deroga a quanto previsto dal paragrafo 3.5, gli importi percepiti dall'aderente a titolo di Anticipazione da altre Forme di Previdenza Complementare, ovvero a titolo di anticipazione sul trattamento di fine rapporto ex articolo 2120 del codice civile, non saranno sottratti dall'ammontare complessivo dell'Anticipazione, potendosi, quindi, avere più richieste indipendenti, nel rispetto dei soli limiti massimi di importo di cui al paragrafo 3.3.
6. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di Anticipazione per l'Acquisto della Prima Casa, l'aderente o il beneficiario dell'acquisto dovranno produrre i seguenti documenti:
 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile;
 - Atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione (e dunque, rispettivamente, il contratto di vendita nell'ipotesi di acquisto da terzi, l'atto di assegnazione dell'alloggio nell'ipotesi di acquisto in cooperativa e del titolo di proprietà del terreno nel caso di costruzione in proprio).Inoltre, limitatamente all'ipotesi di costruzione in proprio, la documentazione dovrà essere integrata con gli originali della concessione edilizia e delle fatture quietanzate relative alle spese di costruzione. Queste ultime dovranno essere rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa fiscale.

7. Qualora al momento della richiesta non sia possibile produrre la documentazione prescritta dal precedente paragrafo 6.6 l'aderente dovrà informare la Società fornendo adeguata giustificazione in merito alla suddetta impossibilità. In ogni caso, la documentazione prescritta dovrà essere presentata dall'aderente non appena disponibile e, in ogni caso, entro i termini previsti dalla normativa fiscale in materia di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione.

ART. 7. – INTERVENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 COMMA 1 LETTERA A), B), C) E D) DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380 RELATIVAMENTE ALLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE

1. L'aderente ha diritto ad ottenere Anticipazioni per sostenere le spese relative alla realizzazione degli interventi sulla prima casa di abitazione previsti dalle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (di seguito D.P.R. 380/2001).
2. Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui al paragrafo 6.2, ancorché acquistata a titolo di successione ereditaria o di donazione.
3. A norma del citato D.P.R. 380/2001, costituiscono interventi rilevanti ai fini del riconoscimento dell'Anticipazione per Interventi di Manutenzione, le seguenti attività:
 - a. **interventi di manutenzione ordinaria** – gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
 - b. **interventi di manutenzione straordinaria** – le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
 - c. **interventi di restauro e di risanamento conservativo** – gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
 - d. **interventi di ristrutturazione edilizia** – gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
4. Le somme erogate a titolo di Anticipazione per Interventi di Manutenzione possono essere utilizzate anche a fronte di oneri sostenuti per:
 - Progettazione ed esecuzione dei lavori;
 - Acquisto dei materiali;
 - Perizie e sopralluoghi;
 - Oneri di urbanizzazione;
 - Altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
 - Relazioni di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
 - IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
 - Documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
 - Altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e degli adempi-

menti previsti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998 n. 41.

5. Ai fini dell'accoglimento delle richieste di Anticipazione per Interventi di Manutenzione l'aderente deve in ogni caso produrre i seguenti documenti:
 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile;
 - Atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento, da cui risultino i dati catastali (o, in mancanza, copia della domanda di accatastamento);
 - Copia della concessione, dell'autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio lavori;
 - Copia della ricevuta di pagamento dell'ICI, se dovuta;
 - Copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni dell'edificio;
 - Capitolato d'appalto da cui risultino gli interventi da realizzare, sottoscritto da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria);
 - Dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria), nel caso in cui l'importo complessivo dei lavori superi i 51.645,69 Euro;
 - Fatture o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale;
 - Ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario dell'agevolazione fiscale e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
 - Copia della comunicazione, effettuata al centro di servizio delle imposte dirette e indirette prima dell'inizio dei lavori, dalla quale risulti la data di inizio degli stessi.
6. L'Anticipazione per Interventi di Manutenzione deve essere richiesta entro 180 gg dalla data di conclusione dei lavori.

ART. 8. – ULTERIORI ESIGENZE

1. L'Anticipazione è riconosciuta all'aderente per eventi diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 2.1) del presente documento. Dette anticipazioni sono concesse dalla Società alle condizioni e nei limiti illustrati nella Sezione I del presente Documento.
2. Ai fini dell'accoglimento delle richieste di anticipazione, l'aderente non è tenuto a presentare alcuna documentazione aggiuntiva alla richiesta.



BCC Risparmio&Previdenza S.G.R.p.A.

Via Giuseppe Revere 14

20123 Milano

t. +39 02 430281

f. +39 02 43811701

email: info@bccrp.bcc.it

sito web: www.bccrisparmioeprevidenza.it